

SCIENZA & POLITICA

per una storia delle dottrine



Violenza di massa, giustizia di transizione, politiche della memoria: prospettive teoriche e nodi concettuali

Mass Violence, Transitional Justice, Politics of Memory:
Theoretical Perspectives and Conceptual Nodes

Luca Scuccimarra

luca.scuccimarra@uniroma1.it

Università La Sapienza, Roma

ABSTRACT

Nel corso dell'ultimo mezzo secolo, le «politiche della memoria» si sono imposte a livello teorico e pratico come una dimensione-chiave di quella costellazione di strumenti non punitivi di riscatto dalle atrocità del passato che siamo abituati ad approssimare attraverso le nozioni di «riparative» o «restorative justice». Tutt'altro che concordi appaiono però a tutt'oggi i giudizi degli studiosi sul più profondo significato politico assunto da questo tipo di misure nello specifico contesto dei processi di transizione alla pace e alla democrazia. Il saggio si propone di ricostruire e discutere le principali linee di sviluppo di questo intenso dibattito, soffermandosi in particolare sul controverso rapporto tra memorie della violenza, giustizia di transizione e *agency* collettiva che costituisce il tema centrale di questo fascicolo di *Scienza & Politica*.

PAROLE CHIAVE: Violenza di massa; Politiche della memoria; Giustizia di transizione; Giustizia riparativa; Giustizia restaurativa.

Over the past half-century, the «politics of memory» have emerged theoretically and practically as a key dimension of that constellation of non-punitive instruments of «redemption» from past atrocities that we are accustomed to approximately describe through the notions of «reparative» or «restorative justice». Far from in agreement, however, are to date scholarly judgments on the deeper political significance assumed by this type of measures in the specific context of processes of transition to peace and democracy. The essay aims to reconstruct and discuss the main lines of development of this intense debate, focusing in particular on the controversial relationship between memories of violence, transitional justice, and collective agency that constitutes the central theme of this issue of *Scienza & Politica*.

KEYWORDS: Mass Violence; Politics of Memory; Transitional Justice; Reparative Justice; Restorative Justice.

La parte monografica di questo fascicolo rientra nell'ambito della ricerca PRIN 2017 *Reacting to Mass Violence: Acknowledgement, Denial, Narrative, Redress* (progetto n. 2017EWYR7A).

SCIENZA & POLITICA, vol. XXXV, no. 68, 2023, pp. 5-29

DOI: <https://doi.org/10.6092/issn.1825-9618/18124>

ISSN: 1825-9618



1. Fare i conti col passato?

Il confronto con il fenomeno estremo della «violenza di massa», nelle diversificate modalità fenomeniche da essa assunte nello spazio di esperienza della nostra modernità, ha rappresentato a partire dalla metà del Novecento un momento altamente caratterizzante delle ambivalenti dinamiche evolutive della politica, ai diversi livelli di organizzazione spaziale – nazionale, transnazionale, globale – in cui essa è venuta via via trovando la sua concreta articolazione organizzativa e procedurale. A spingere in questa direzione non è stato solo il faticoso processo di «apprendimento dalle catastrofi»¹ innescato a posteriori dalle pagine più nere della modernizzazione europea – dal colonialismo ai sanguinari conflitti nazional-statali, sino alle forme più estreme di *tanatopolitica* prodotte dai totalitarismi novecenteschi – ma anche e soprattutto quella nuova fenomenologia della «violenza organizzata» che secondo la nota tesi di Mary Kaldor ha rappresentato il lato più oscuro dei processi di globalizzazione². È proprio in tale contesto, infatti, che la grande questione post-rivoluzionaria di «come uscire dal Terrore»³ ha potuto assumere una rinnovata – e per molti versi più generale – valenza epocale, imponendosi a ben vedere come un segnava verso nuove e più adeguate forme di organizzazione politica e giuridica delle società contemporanee.

Per farsi un'idea degli esiti ultimi prodotti da questo processo è sufficiente considerare il ruolo sempre più rilevante assunto nel dibattito internazionalistico contemporaneo dalla riflessione sullo *ius post bellum* inteso come insieme di norme giuridiche specificamente dirette a guidare il ritorno alla “normalità” di società lacerate da forme più o meno distruttive di «conflitto armato, di carattere interno o internazionale»⁴. Ma si pensi anche al peso crescente riconosciuto in sede ONU alla dottrina della *responsibility to protect* come generale principio di riorientamento della politica nell'epoca globale, se è vero che proprio attraverso di essa ha trovato per la prima volta una formale espressione l'impegno della «comunità

¹ J. HABERMAS, *Imparare dalle catastrofi? Ripensando al “secolo breve”* (1998), in J. HABERMAS, *La costellazione postnazionale. Mercato globale, nazioni e democrazia*, Milano, Feltrinelli, 1999, pp. 5-28.

² M. KALDOR, *Le nuove guerre. La violenza organizzata nell'età globale* (1999), Roma, Carocci, 1999.

³ B. BACZKO, *Come uscire dal Terrore. Il Terrore e la Rivoluzione* (1989), Milano, Feltrinelli, 1989. Ma per una interessante dimostrazione del peculiare effetto di retroazione prodotto dall'alluvionale dibattito sulla violenza di massa sviluppatosi negli ultimi decenni sulla specifica problematica post-rivoluzionaria francese si veda ora R. STEINBERG, *The Afterlives of the Terror. Facing the Legacies of Mass Violence in Postrevolutionary France*, Ithaca/London, Cornell University Press, 2019.

⁴ K.J. FISHER, *Defining a Relationship between Transitional Justice and jus post bellum: A Call and an Opportunity for Post-Conflict Justice*, «Journal of International Political Theory», 16, 3/2020, pp. 287-304. Per una chiara esemplificazione dell'apertura di questa linea di dibattito anche a forme di violenza organizzata estranee alla tradizionale fenomenologia della «guerra» interstatale, si veda almeno G.J. BASS, *Jus post bellum*, «Philosophy & Public Affairs», 32, 4/2004, pp. 384-412, in part. pp. 396 ss.



internazionale» a prevenire e contrastare – se necessario anche con l’uso della forza – almeno i casi più estremi di violenza organizzata contro i civili, qualunque sia la loro specifica qualificazione giuridica (*genocidio, crimini di guerra, pulizia etnica, crimini contro l’umanità*)⁵.

Come è stato da più parti sottolineato, a caratterizzare gli sviluppi di questa direttrice della politica contemporanea non è stata però solo la messa a fuoco di misure «tempestive e decisive» di *governo dell’emergenza*, dirette, almeno sulla carta, a contrastare i fenomeni di violenza massiccia e indiscriminata contro le popolazioni civili prodotti in specifici contesti territoriali dal sistematico abuso di potere da parte delle autorità statuali o dalla loro incapacità di garantire una pacifica convivenza all’interno della società⁶. Al contrario, nella globalizzata cultura dei diritti umani impostasi a partire dalla fine della Seconda Guerra mondiale, si è fatta strada con sempre maggiore evidenza la convinzione che almeno nei casi più estremi di oppressione e conflitto sociale, il circuito costantemente autoalimentantesi della violenza organizzata non possa essere spezzato se non facendo i conti retrospettivamente – attraverso l’ideazione e l’implementazione di adeguate misure normative e procedurali – con la complessa trama di azioni ed omissioni, abusi compiuti e violazioni subite ad essa concretamente associata nel corso del tempo⁷. Un aspetto, questo, di cui è possibile trovare traccia nello stesso impianto della *Responsibility to protect*, almeno nella interpretazione ampia offertane, ormai più di venti anni fa, dalla *International Commission on Intervention and State Sovereignty (ICISS)*, se è vero che di questa risulta parte integrante e sostanziale, sotto forma di *responsibility to rebuild*, l’obbligo della «comunità internazionale» di garantire alle popolazioni civili di volta in volta destinatarie delle misure di protezione, anche militare, una «full assistance with recovery, reconstruction and reconciliation, addressing the causes of the harm the intervention was designed to halt or avert»⁸.

⁵ Il riferimento è, ovviamente, ai paragrafi 138 e 139 del *2005 UN Summit Outcome*, adottato dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nella seduta del 16 settembre 2005 (Risoluzione n. A/RES/60/1 e reperibile in rete all’indirizzo <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/487/60/PDF/N0548760.pdf?OpenElement>). Per un provvisorio bilancio della chiaroscurale vicenda istituzionale di questo modello mi permetto di rinviare a L. SCUCCIMARRA, *Il dilemma umanitario. Pensare la responsabilità di proteggere vent’anni dopo*, «Scienza & Politica. Per una storia delle dottrine», 33, 64/2021, pp. 11-31 (URL: <https://scienzaepolitica.unibo.it/article/view/13778>).

⁶ D. FASSIN – M. PANDOLFI (eds), *Contemporary States of Emergency. The Politics of Military and Humanitarian Interventions*, New York, Zone Books, 2013.

⁷ R. FALK, *Reparations, International Law and Global Justice: A New Frontier*, in P. DE GREIFF (ed), *The Handbook of Reparations*, Oxford/New York, Oxford University Press, 2006, pp. 478-503, in part. pp. 478 s.

⁸ *The Responsibility to Protect. Report of the International Commission on Intervention and State Sovereignty*, Ottawa, International Development Research Centre, 2001, p. XI. Ma sul punto si veda anche *ivi*, pp. 39-43. Ma sui deludenti sviluppi operativi di questo specifico aspetto della responsabilità di proteggere si veda almeno J. PATTISON, *Jus post bellum and the Responsibility to Rebuild*, «British Journal of Political Science», 45/2013, pp. 635-661.

Ci troviamo evidentemente nel cuore di quell'ampia e variegata costellazione di «processi e meccanismi» centrati sul confronto con la difficile eredità di «abusi passati su larga scala»⁹, che a partire dai primi anni Novanta del secolo scorso ci siamo abituati ad approssimare attraverso la nozione – in verità da più parti oggi rimessa in discussione – di «giustizia di transizione (*transitional justice*)»¹⁰. A dispetto delle retoriche, più o meno ultimative, della «resa dei conti» circolanti nel dibattito, anche teorico, sul tema¹¹, alla base di questo tipo di iniziative si è posta, infatti, fin dall'inizio la tendenza a farsi carico istituzionalmente del peso dei traumatici eventi del passato nella misura – e spesso nei limiti – in cui ciò appariva funzionale a prevenire la loro possibile reiterazione nel futuro, servendosene in un certo senso «come un trampolino per guardare avanti, fare proposte e migliorare la pace e la stabilità» dei contesti politici e sociali di volta in volta impegnati in una problematica «transizione» alla normalità¹². Da questo punto di vista, non è un caso che l'imperativo «Never again!» – nato con il senso di una vera e propria «chiamata alle armi» in riferimento all'incommensurabile tragedia dell'Olocausto¹³ – abbia sperimentato nella recente storia della «transitional justice» un peculiare processo di rifrazione spazio-temporale, imponendosi in particolare come un metamorfico *fil rouge* programmatico nella problematica stagione latino-americana di «transizione alla democrazia», «where the promise that violations will not be repeated enjoyed a prominent position»¹⁴.

⁹ UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL, *The Rule of Law and Transitional Justice in Conflict and Post-Conflict Societies*, Report of the Secretary General (United Nations, 2004).

¹⁰ Per un primo inquadramento storico e teorico del tema si veda R.G. TEITEL, *Transitional Justice*, Oxford/New York, Oxford University Press, 2000; J.R. QUINN (ed), *Reconciliation(s). Transitional Justice in Postconflict Societies*, Montreal, McGill – Queen's University Press, 2009; P.P. PORTINARO, *I conti con il passato. Vendetta, amnistia, giustizia*, Milano, Feltrinelli, 2010; H.O. YUSUF – H. VAN DER MERWE (eds), *Transitional Justice. Theories, Mechanisms and Debates*, London/New York, Routledge, 2021. Per un'essenziale semplificazione del torbido dibattito si veda almeno N. PALMER – P. CLARK – D. GRANVILLE (eds), *Critical Perspectives in Transitional Justice*, Cambridge, Intersentia, 2012.

¹¹ J. ELSTER, *Chiudere i conti. La giustizia nelle transizioni politiche* (2004), Bologna, Il Mulino, 2008. Ma sul punto si vedano anche le ormai classiche osservazioni di H. QUARITSCH, *Teoria della chiusura dei conti con il passato*, in H. QUARITSCH, *Giustizia politica*, Milano, Giuffrè, 1995.

¹² J. SARKIN, *Refocusing Transitional Justice to Focus Not Only on the Past, but Also to Concentrate on Ongoing Conflicts and Enduring Human Rights Crises*, «Journal of International Humanitarian Legal Studies», 7/2016, pp. 294-329, in part. p. 298.

¹³ Come ricorda la semiologa Valentina Pisanty nel volume *I guardiani della memoria e il ritorno delle destre xenofobe*, Milano, Bompiani, 2020, pp. 15 s., lo slogan fu coniato all'inizio degli anni Settanta del Novecento dal rabbino ortodosso Meir Kahane, controverso fondatore della Jewish Defence League e poi leader del partito dell'ultradestra israeliana Kach, in esplicita polemica con gli ebrei statunitensi, «all'epoca più coinvolti nei movimenti per i diritti civili di altri gruppi che nella lotta per la sopravvivenza del proprio» e che egli esortava perciò «a non farsi mai più cogliere impreparati di fronte a qualsiasi ostilità o aggressione antisemita». Il riferimento è a M. KAHANE, *Never Again! A Program for Survival*, Los Angeles, Nash Publishing Corporation, 1971.

¹⁴ M. DAVIDOVIC, *The Law of 'Never Again': Transitional Justice and the Transformation of the Norm of Non-Recurrence*, «International Journal of Transitional Justice», 15/2021, pp. 386-406, in part. p. 395: «Notably, Argentina's National Commission on Disappeared People published a report entitled 'Nunca Más = Never Again' in 1984. At that time, the 'Never Again' phrase was associated with the advocacy carried out by human rights organizations and exiled groups to recognize the crimes perpetrated by the dictatorship.⁴⁷ In Argentina, as Crenzel reports, the phrase 'Never Again' itself became linked to the demands for not only truth but also (criminal) justice. The Nunca Más report gained further importance for the public once it was offered and accepted as court evidence in the 1985 trials of military juntas. The truth commission model and its attachment to 'Never Again' was subsequently exported to various countries in Latin America (e.g., Guatemala, Chile, El Salvador). These developments shaped the emerging intervention of 'justice in transition' in



Come è stato da più parti sottolineato, questo modello ha trovato il suo più plateale ambito di sperimentazione in quel controverso - e per molti versi incompiuto - processo di «giustizializzazione planetaria»¹⁵ del governo della transizione che dalla creazione dei tribunali *ad hoc* per l'ex Jugoslavia (25 maggio 1993) e per il Rwanda (8 novembre 1994) da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite giunge sino alla istituzione della Corte Penale Internazionale, passando per i molti esperimenti di giurisdizione penale *mista* o *ibrida* messi in campo nel corso degli ultimi decenni in contesti politico-sociali oltremodo diversificati (Bosnia, Kosovo, Sierra Leone, Timor Est, Cambogia, Iraq e Libano), di volta in volta con differenti gradi di internazionalizzazione¹⁶. Secondo alcuni interpreti, a fungere da *trait d'union* tra esperienze anche molto distanti l'una dall'altra è stato il comune riferimento al cosiddetto «spirito di Norimberga»¹⁷, e cioè la convinzione - ampiamente diffusa nel discorso pubblico di quegli anni - che la messa in stato di accusa davanti ad un tribunale internazionale dei responsabili di atti di violenza di massa potesse rappresentare uno strumento particolarmente efficace nell'impegnativo processo di ripristino della legalità violata, favorendo al tempo stesso il diffondersi, «se non della democrazia, per lo meno di quella sua precondizione che è il rispetto dei diritti umani»¹⁸. Trasportato sull'accidentato terreno della concreta prassi giurisdizionale, questo tipo di approccio ha dimostrato peraltro una tenuta tutt'altro che soddisfacente, rivelandosi in particolare condizionato dagli stessi insidiosi elementi di debolezza strutturale e funzionale a suo tempo rimproverati al «modello Norimberga» - l'irrisolto rapporto con il principio di *irretroattività* dell'azione penale, un eccessivo livello di *politicizzazione* degli organi giudicanti, la assoluta *selettività* nell'esercizio dell'azione penale¹⁹ - fino ad essere rappresentato da alcuni dei suoi critici più severi come una paradossale riedizione di quella «giustizia dei vincitori» messa in scena dalle potenze alleate alla fine della Seconda Guerra mondiale²⁰. A ciò si sono aggiunti in molti casi gli enormi ostacoli organizzativi e procedurali derivanti dalle dimensioni dei fenomeni oggetto di accertamento giudiziario o dalle stesse modalità della loro processualizzazione. Si pensi, a tal proposito, al caso dei Tribunali *ad hoc* per la Jugoslavia e per il Rwanda, a lungo paralizzati nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali dalla «cronica carenza di personale e risorse

Latin America, whose ultimate goal, whether through a truth commission or criminal trials, became to never experience such grave violations again».

¹⁵ P.P. PORTINARO, *I conti con il passato*, p. 22.

¹⁶ A. KORA, *Transitional Justice: a new Discipline in Human Rights*, 18 January, 2010, SciencesPo, *Online Encyclopedia of Mass Violence*: http://www.massviolence.org/PdfVersion?id_article=359.

¹⁷ M. MINOW, *Between Vengeance and Forgiveness. Facing History after Genocide and Mass Violence*, Boston, Beacon Press, 1998, Cap. 3, posiz. epub 78; R. TETTEL, *Transitional Justice Genealogy (Symposium: Human Rights in Transition)*, «Harvard Human Rights Journal», 16/2003, pp. 69-94.

¹⁸ P.P. PORTINARO, *I conti con il passato*, p. 20.

¹⁹ M. MINOW, *Between Vengeance and Forgiveness*, Cap. 3, posiz. epub 53 ss.

²⁰ C.T. CALL, *Is Transitional Justice Really Just?*, «The Brown Journal of World Affairs», 11, 1/2004, pp. 101-113; D. ZOLO, *La giustizia dei vincitori. Da Norimberga a Baghdad*, Roma, Laterza, 2006.

finanziarie, dalla mancanza di cooperazione da parte degli Stati coinvolti nel conflitto e dalla dipendenza da altri Stati per la cattura degli indiziati di reato»²¹.

2. Risarcire o riconciliare?

Se le cose stanno così, non può sorprendere, che nel periodo di tempo trascorso dalla attivazione della Corte penale internazionale (2002) ad oggi, l'ideale di una «transizione giudiziaria» di vecchio stampo alla pace e alla democrazia abbia perso nel discorso pubblico gran parte del suo originario *appeal*, finendo per lasciare il campo, anche dal punto di vista della discussione teorica, a forme diverse e decisamente più innovative di confronto con la ingombrante eredità della violenza di massa. Nelle diverse fasi della sua pur breve vicenda storica, il *laboratorio della giustizia di transizione* è venuto, infatti, progressivamente arricchendosi di una serie di strumenti giurisdizionali (e para-giurisdizionali) di nuovo tipo, diretti – più che a punire in modo esemplare gli autori degli atti di violenza, secondo il classico paradigma «retributivo» del «modello Norimberga» – a porre rimedio alle conseguenze distruttive delle loro azioni, offrendo al contempo ristoro, da un punto di vista materiale o simbolico, a chi ne è stato vittima.

Si tratta di un insieme di dispositivi e procedure che nella più recente letteratura di lingua inglese troviamo rubricati sotto le ben note categorie di «reparative» e «restorative justice», considerate da molti autori pressoché equivalenti nella loro ambiguità semantica, ma comunque in grado di dare conto, almeno parzialmente, delle diverse linee di elaborazione riflessiva del processo in atto emerse nell'alluvionale (e labirintico) dibattito degli ultimi anni²². Come emerge dalla sua stessa radice lessicale, l'aggettivo «reparative» ci rimanda, infatti, almeno nei suoi utilizzi più mirati, ad un cambio di prospettiva nel governo dei processi di transizione specificamente centrato sulla valorizzazione di misure e programmi di azione orientati al superamento delle condizioni di «sofferenza» e «deprivazione» soggettiva prodotte dalle violenze del passato²³. Un approccio, questo, che nelle sue declinazioni

²¹ M. MINOW, *Between Vengeance and Forgiveness*, Cap. 3, posiz. epub 66.

²² Sull'elemento di imprecisione lessicale che domina la recente letteratura sul tema hanno richiamato l'attenzione, in particolare, KATHLEEN DALY e GIFANA PROIETTI-SCIFONI nel saggio *Reparation and Restoration*, pubblicato in M. TONRY (ed), *The Oxford Handbook of Crime and Criminal Justice*, Oxford/New York, Oxford University Press, 2011, pp. 207-254, in part. p. 207 s.: «Reparation and restoration are nouns, but they have cognate meanings and uses as adjectives, when referencing types of justice, e.g., reparative and restorative justice. This introduces more definitional variety and imprecision. Furthermore, whether used as nouns or adjectives, the terms are jumping across the literatures on domestic and international criminal law and justice. The terms are not only defined and used differently, they may be used to contrast different modes of justice». La questione si complica ulteriormente quando dalla letteratura di lingua inglese sul tema, si passa a quella prodotta da altri contesti linguistici, come emerge plasticamente dalla pur sintetica ricognizione offerta dalla giuspenalista GRAZIA MANNOZZI nella voce *Giustizia riparativa*, in *Enciclopedia del Diritto*, Annali, Vol. X, Milano, Giuffrè, 2017, pp. 465-486, in part. pp. 465 s. Nel dibattito italiano, si registra una assoluta prevalenza del lemma «giustizia riparativa», che nella maggior parte dei casi troviamo applicato senza tentennamenti anche a questioni che nel dibattito anglofono ricadrebbero nello specifico contesto della «restorative justice».

²³ J.R. QUINN, *Transitional Justice*, in M. GOODHART (ed), *Human Rights. Politics and Practice*, Oxford/New York, Oxford University Press, 2016³, pp. 389-403, in part. p. 397: «Reparative justice is a different kind of justice again from either retributive or restorative justice. The reparative paradigm is concerned with making



concettualmente più rigorose è sfociato in una “tassonomia delle riparazioni” decisamente più circoscritta di quella “ufficiale” posta alla base delle linee-guida ONU in materia²⁴, perché sostanzialmente coincidente con la sola triade categoriale *restitution, compensation, satisfaction*²⁵. Come ha scritto Pablo De Greiff, – dal 2012 al 2018 *Special Rapporteur on truth, justice and reparation* delle Nazioni Unite – in tale contesto le sole distinzioni che davvero contano sono, infatti, quelle «tra riparazioni materiali e simboliche», e tra le specifiche modalità di distribuzione – individuale o collettiva – a cui esse sono soggette²⁶. Secondo questa impostazione, qualora non sia possibile «ripristinare lo *status quo ante* delle vittime» – che resta l’obiettivo ideale di questo tipo di misure – le riparazioni materiali «possono assumere la forma della compensazione, e cioè di pagamenti in denaro o in titoli negoziabili (*negotiable instruments*), o di pacchetti di servizi, che possono di volta in volta includere, ad esempio, disposizioni per l’educazione, la salute e l’alloggio»²⁷. A loro volta, le riparazioni simboliche «possono includere, a seconda dei casi, scuse ufficiali, riabilitazioni, la ridenominazione di spazi pubblici, l’istituzione di giornate di commemorazione, la creazione di musei e di parchi dedicati alla memoria delle vittime, e così via»²⁸. In questa concezione ristretta della «*reparative justice*» non sembra esserci spazio, però, per quei generici interventi “ricostruttivi” di tipo istituzionale, economico o sociale che le linee-guida ONU considerano parte integrante e sostanziale delle misure di riparazione in quanto «garanzie di non ripetizione (*guarantees of non-repetition*)» delle atrocità del passato²⁹ – una scelta, questa, in cui trova conferma la volontà dei sostenitori del modello di introdurre una netta distinzione tra le misure che possono avere «effetti riparativi» anche rilevanti ma non comportano un beneficio diretto per le vittime delle violenze e quelle che

right the things that went wrong. At its root is the idea of repair. The goal, therefore, is to provide a remedy for the suffering and loss that have occurred».

²⁴ Il riferimento è a ai cosiddetti «Van Boven Principles», enunciati per la prima volta nello *Study Concerning the Right to Restitution, Compensation and Rehabilitation for Victims of Gross Violations of Human Rights and Fundamental Freedoms* (1993), UN Doc. E/CN.4.Sub.2/1993/8 (<https://digitallibrary.un.org/record/172321>) e rimasti sostanzialmente alla base dei documenti ONU sul tema sino ad oggi. Secondo questo modello esistono cinque diverse categorie di riparazione: *restitution, compensation, rehabilitation, satisfaction e guarantees of non-repetition*.

²⁵ Cfr. J.R. QUINN, *Transitional Justice*, p. 397, che offre peraltro una versione ancora più sincompata del modello, facendo di fatto coincidere «restitution» e «compensation», e considerando l’«apology» come l’unico strumento di riparazione simbolica utilizzabile per riscattare le vittime della violenza dalle sofferenze subite. Sulle origini classiche di questa tripartizione si veda P.P. PORTINARO, *I conti con il passato*, pp. 175 s.

²⁶ P. DE GREIFF, *Justice and Reparations*, in DE GREIFF (ed), *The Handbook of Reparations*, pp. 451-477, in part. p. 453.

²⁷ *Ibidem*.

²⁸ *Ibidem*. In questa sede non mi è possibile soffermarmi, ovviamente, sulla forma decisamente sui generis di riparazione costituita dalle «scuse ufficiali (*official apologies*)». Si tratta di un tipo di azione che nella tassonomia ONU è classificata tra le «misure di soddisfazione (*satisfaction*)». Per un veloce inquadramento delle principali linee di discussione sul tema si veda, oltre a P.P. PORTINARO, *I conti con il passato*, pp. 175 ss, A. IYER – C. BLATZ, *Apology and Reparation*, in L. TROPP (ed), *The Oxford Handbook of Intergroup Conflict*, Oxford/New York, Oxford University Press, 2012.

²⁹ Per una parola definitiva su questo punto si veda il Cap. IX, par. 23 della Risoluzione n. 60/147, *Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law*, approvata dall’Assemblea Generale dell’ONU il 16 dicembre 2005.

invece lo fanno, considerando solo queste ultime «"riparazioni" nel senso stretto del termine»³⁰.

La svolta verso una mirata forma di «reparative transitional justice» è stata salutata da più parti come l'inizio di una «nuova fase nelle relazioni tra Stati e gruppi storicamente vittimizzati»³¹. Per molti interpreti, alle sue spalle si pone la spinta prodotta dalla difficile ma vittoriosa lotta combattuta per il risarcimento delle vittime dell'Olocausto³², ma anche il rinnovato slancio ideale prodotto in questo ambito dalle numerose battaglie collettive – in alcuni casi non ancora concluse – avviate negli ultimi decenni del Novecento per il riconoscimento e la riparazione di altri eclatanti casi di «ingiustizia storica», come l'asservimento e lo sterminio dei popoli indigeni delle Americhe, la tratta degli schiavi africani o i numerosi casi di «genocidio, riduzione in schiavitù, conversione forzata, tortura o espulsioni di massa» da cui è costellata e scandita la storia globale della modernità³³. Di questa vicenda genealogica costituiscono, tuttavia, a ragione parte integrante e sostanziale anche i momenti di mobilitazione collettiva in nome dei diritti delle vittime di passati regimi – e le misure più o meno efficaci varate per tentare di dare loro risposta – che nel corso degli ultimi decenni hanno alimentato e vivificato importanti processi di «transizione politica» in America Latina, Europa orientale e Africa³⁴. Da questo punto di vista, si può dire che nel suo faticoso processo di messa a punto riflessiva del tema il laboratorio contemporaneo della «reparative justice» si sia avvalso del disordinato contributo creativo offerto da alcuni faticosi processi di sperimentazione sul campo quanto – e forse più – delle raffinate elaborazioni teoriche sui modelli di giustizia prodotte dal recente dibattito filosofico. Non è un caso, perciò, che, a dispetto del rilevante lasso di tempo in alcuni casi trascorso, oggi si continui a riflettere approfonditamente su molte di queste esperienze, nel tentativo di dare conto sempre più nel dettaglio della complessa e diversificata trama di

³⁰ OFFICE OF THE UN HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS, *Rule-of-Law Tools for Post-Conflict States. Reparations Programme*, New York/Geneva, United Nations, 2008, p. 8.

³¹ A. KORA, *Transitional Justice*.

³² P.P. PORTINARO, *I conti col passato*, pp. 168 ss. Per un'efficace sintesi degli elementi che fanno del programma di risarcimenti per le vittime dell'Olocausto varato dalla Repubblica Federale Tedesca un passaggio decisivo nella «storia delle riparazioni» si veda almeno A. COLONOMO – A. ARMSTRONG, *German Reparations to the Jews after World War II: A Turning Point in the History of Reparations*, in P. DE GREIFF (ed), *The Handbook of Reparations*, pp. 390-419, in part. p. 391: «First, the reparations addressed both the Holocaust (also known as the Shoah), beginning with the rise of Nazism in the 1930s, and the war against other countries; all preceding reparations had addressed the damages caused by war, exclusively. Second, they were negotiated by representatives of two countries, West Germany and Israel, which did not exist at the time the atrocities or the war took place. Third, these reparations compensated two categories of people: individual victims of the Holocaust, including citizens of the State paying reparations; and citizens of a new country, Israel. Fourth, also unprecedented, the negotiations included both representatives of states and nongovernmental organizations, such as international Jewish associations. Last, in contrast to the reparations following World War I, West Germany established this policy because Adenauer was convinced of its political necessity and of its just and moral character, and not necessarily because the FRG was held legally responsible».

³³ D. SHELTON, *Remedies in International Human Rights Law*, Oxford/New York, Oxford University Press, 2015³. Sul tema inevitabile, però, il rinvio all'ormai classico volume di E. BARKAN, *The Guilt of Nations. Restitution and Negotiating Historical Injustices*, New York, Norton, 2000.

³⁴ A. KORA, *Transitional Justice*.



variabili strutturali e funzionali celata dietro la onnicomprensiva formula di «giustizia riparativa»³⁵.

Al di là di ogni altra considerazione, resta, peraltro, ancora poco chiaro che cosa significhi davvero, in questo specifico contesto di discorso e di azione, «porre rimedio» alle ingiustizie del passato. Anche a prescindere dagli scottanti – e forse insolubili – dilemmi normativi e procedurali innescati dai tentativi di fare i conti con fenomeni di «historical injustices» spesso risalenti a molti secoli fa³⁶, tutt'altro che certi appaiono, infatti, a tutt'oggi i criteri utilizzabili per la determinazione delle riparazioni spettanti alle vittime di passati atti di violenza collettiva, considerato che l'ideale della «restitutio in integrum» rappresenta in questo ambito un obiettivo nella maggior parte dei casi del tutto improponibile³⁷. Gli attori istituzionali – giurisdizionali e no – chiamati a dare una concreta risposta alle istanze prodotte, a ritmo sempre più incalzante, dal circuito della «giustizia riparativa» hanno finito per doversi confrontare, così, volta per volta, con la elaborazione di un'arida – e per certi versi impietosa³⁸ – *contabilità del sacrificio*, attraverso la quale tentare di attribuire *commensurabilità* (anche economica) a ciò che in linea di principio sembrerebbe sfuggire ad ogni misura: l'umiliazione, la sofferenza e la morte³⁹. Un percorso, questo, reso vieppiù accidentato dalla difficoltà di traslare sullo specifico orizzonte dimensionale della violenza di massa – e sulle complesse dinamiche di gruppo ad

³⁵ Cfr. P. DE GREIFF, *Introduction. Repairing the Past: Compensation for Victims of Human Rights Violations*, in P. DE GREIFF (ed), *The Handbook of Reparations*, pp. 1-19, in part. p. 3; «These case studies are both broad in their scope and deep in their scrutiny. They include the history of the discussions leading up to the institutionalization of the reparations initiatives as well as the 'nuts and bolts' of the different programs: their budgets, eligibility criteria, staffing requirements, administrative structure, economic impact, sources of funding, and so on. Whenever possible, the studies were carried out in a way that reflects multiple perspectives, including those of victims, beneficiaries, government officials, participants, and other civil society actors interviewed by the authors. The cases themselves were selected so as to ensure diversity along a variety of axes, including geographical location, the degree of socioeconomic development of the host country or institution, the number of beneficiaries, the complexity and the magnitude of the benefits distributed, and the type of conflict to which the programs responded».

³⁶ Sufficientemente esemplificativi di tale contesto problematico risultano i dilemmi giuridici innescati dalle istanze di riparazione dell'«Olocausto americano dello schiavismo». Come annota P.P. PORTINARO, *I conti con il passato*, p. 30, se indubbie sono, infatti, «le colpe dei proprietari di schiavi e degli stati schiavisti», «qual è la responsabilità degli africani che operarono da cacciatori e mercanti di schiavi? [...] Quali doveri di riparazione hanno stati, gruppi corporati o singoli individui, il cui benessere può esser fatto risalire almeno parzialmente (ma in che misura?) allo sfruttamento degli schiavi? E chi dovrebbero essere i beneficiari dei risarcimenti?».

³⁷ P. DE GREIFF, *Justice and Reparations*, p. 456.

³⁸ A. KORA, *Transitional Justice*.

³⁹ Come ricorda P. DE GREIFF, *Justice and Reparations*, pp. 455 s., per la Inter-American Court of Human Rights, ad esempio, «to pay material and moral damages means to cover "any damages of economic value such as physical or mental damages, psychological pain or suffering, opportunity cost, loss of wages and the capacity to earn a living, reasonable medical and other expenses in rehabilitation, damages to goods and trade; including loss earnings; damages to reputation or dignity and reasonable expert fees". Procedurally, the Court has calculated these damages by projecting the victim's actual income, multiplying it by whatever was left of his or her professional life (based on national professional and life expectancy averages), and subtracting 25 percent of this amount (assuming that this was the portion of income that the victim would have consumed for personal use, and therefore not available to relatives). In cases where it is difficult to estimate the victim's income, the Court has used national minimum wages, and in at least one case, where it determined that the national minimum wage was too low, it went as far as using the average of regional minimum wages. To this amount, the Inter-American Court has then added its calculation of subjective, or 'moral', damages, which try to compensate for pain and suffering. In sum, decisions by the Court have typically required payments of between \$150,000 and \$200,000 per victim».

essa proprie⁴⁰ - principi e logiche riparative di tipo individuale, centrate sull'«obiettivo di risarcire il particolare danno subito dalla particolare vittima il cui caso è all'esame del tribunale»⁴¹. È anche in conseguenza di queste difficoltà, oltre che per sin troppo banali motivi di «sostenibilità» economica⁴², che nell'esperienza contemporanea della giustizia riparativa la scelta degli «operatori» ha finito spesso per cadere su misure compensative decisamente non rispondenti all'entità dei danni a suo tempo subiti dalle vittime o addirittura «meramente "simboliche"», nel «senso deflazionistico (*deflationary*)» del termine⁴³. E a uscirne decisamente ridimensionato è stato proprio quel principio di «effettività (*effectiveness*)» delle riparazioni sul quale nel corso degli ultimi anni i sostenitori più rigorosi di questo modello, e gli stessi esperti dell'ONU, hanno continuato a richiamare l'attenzione - una circostanza, questa, destinata a rendere sempre più irrealistiche le pur pressanti aspettative di giustizia innescate in un crescente numero di soggetti dall'avvento del cosiddetto «*ethos of reparations*»⁴⁴.

Non è un caso, perciò, che in un provocatorio contributo di qualche anno fa Gary J. Bass - uno dei più noti interpreti delle recenti vicende evolutive della giustizia internazionale⁴⁵ - abbia voluto prendere platealmente le distanze dall'idea stessa che a posteriori si possa porre in qualche modo rimedio alle devastanti conseguenze di fenomeni come la guerra o la violenza di massa⁴⁶, richiamando al

⁴⁰ Cfr. J.-M. CHAUMONT, *La concurrence des victimes. Génocide, identité, reconnaissance*, Paris, La Découverte, 2010. Senz'altro meritevole di attenzione sotto questo profilo appare però anche la asimmetria di rapporti tra «istituzioni pubbliche», «esecutori dei crimini» e «vittime» sottolineata da P.P. PORTINARO, *I conti col passato*, p. 28.

⁴¹ Cfr. P. DE GREIFF, *Justice and Reparations*, p. 457: «Ultimately, I think that there is a difference between, on the one hand, awarding reparations within a basically operative legal system of which, in the relatively isolated case of abuse, it can be said that it should have and could have fared better, and, on the other hand, awarding reparations in a system that in some fundamental ways, precisely because it either condoned or made possible systematic patterns of abuse, needs to be reconstructed (or, as in some countries, built up for the very first time). In the former case it makes sense for the criterion of justice to be exhausted by the aim to make up the particular harm suffered by the particular victim whose case is in front of the court. In the case of massive abuse, however, an interest in justice calls for more than the attempt to redress the particular harms suffered by particular individuals. Whatever criterion of justice is defended must be one that has an eye also on the preconditions of reconstructing the rule of law, an aim that has a public, collective dimension».

⁴² R. FALK, *Reparations, International Law and Global Justice*, p. 492, in specifico riferimento alla situazione di molti Stati africani.

⁴³ M. URBAN WALKER, *Making Reparations Possible: Theorizing Reparative Justice*, in C. CORRADETTI - N. EISIKOVITS - J. VOLPE ROTONDI (eds), *Theorizing Transitional Justice*, London, Ashgate, 2015, pp. 211-222, in part. p. 215. Per una presa di posizione comunque favorevole al meccanismo compensatorio cfr. A. VERMEULE, *Reparations as Rough Justice*, in M.S. WILLIAMS - R. NAGY - J. ELSTER (eds), *Transitional Justice, Nomos LI*, New York/London, New York University Press, 2012, pp. 151-165.

⁴⁴ Cfr. *Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law*, Cap. IX, par. 15: «Adequate, effective and prompt reparation is intended to promote justice by redressing gross violations of international human rights law or serious violations of international humanitarian law. Reparation should be proportional to the gravity of the violations and the harm suffered».

⁴⁵ G.J. BASS, *Stay the Hand of Vengeance. The Politics of War Crimes Tribunals*, Princeton, Princeton University Press, 2000.

⁴⁶ G.J. BASS, *Reparations as a Noble Lie*, in M.S. WILLIAMS - R. NAGY - J. ELSTER (eds), *Transitional Justice*, pp. 166-79, in part. pp. 166 s.: «It is easy enough to imagine reparation for little harms. But what is to be done after a death—since the life can never be brought back—or after major atrocities or wars? Is there any such thing as repair after such awful wrongs? [...] There is no repair after Srebrenica, let alone the welfare economist's ideal of equal preference satisfaction. The people are dead; the little eastern Bosnian industrial town is divided; the community will not be the same in the lifetimes of anyone who lives there now».



contempo l'attenzione sulla complessa trama di concrete istanze pragmatico-politiche che costituisce in qualche modo il non detto di questa «nobile bugia»:

In the aftermath of a genocide, there is no such thing as adequate repair or reparation. Genocide and mass atrocity cannot be undone. But, while that may be literally true, the people of Bosnia, Rwanda, and Sierra Leone need to live their lives. In order to do so, it is politically necessary to provide some tokenistic measure of justice or reparation in order to mollify the victims enough that they will participate in the normal political life of their country and their region. At best, the noble lie could convince the rulers as well as the rest of the country. It will not really be justice, but that is what we will call it⁴⁷.

È stata proprio la consapevolezza di queste insuperabili aporie a spingere alcuni protagonisti del più recente dibattito sul tema a mettere in questione la logica in ultima istanza «legalistica» caratteristica di ogni approccio rigidamente «harm-based» alle eredità della violenza di massa⁴⁸, per muovere verso una versione più articolata e comprensiva del «paradigma riparativo» centrata in ultima analisi su una concezione eminentemente relazionale, se non addirittura comunicativa, della giustizia sociale⁴⁹. Come è stato sottolineato, alla base di tali sviluppi c'è la convinzione che le «violazioni compiute nei confronti di una vittima mandino un implicito messaggio sul suo valore, la sua dignità e il suo posto all'interno della comunità» e che «quando la violazione è inflitta dallo Stato o da esso ignorata, ciò restringa ulteriormente lo spazio di godimento dei propri diritti»⁵⁰. Secondo questi autori, per quanto rilevante possa essere in un'ottica di «reparative justice» il puntuale ristoro dei danni arrecati dalle violenze del passato, il raggiungimento dei suoi più profondi obiettivi passa perciò proprio attraverso la restituzione alla vittima di quel «senso di *valore morale e dignità*» messo in discussione dall'atto stesso della violenza⁵¹. Una prospettiva, questa, in cui il punto focale del discorso non coincide più con la restaurazione di un ideale «*status quo ante*» del passato, bensì con l'affermazione di una nuova base di riferimento per il «futuro impegno morale e politico» dei cittadini⁵², di volta in volta caratterizzata in termini di «riconoscimento», «fiducia», «egualianza», «rispetto», «espiazione» o «conciliazione»⁵³. In tale contesto, anche la «semantica della riparazione» ha potuto assumere, dunque, nuovi contenuti di senso, aprendosi ad utilizzi anche molto distanti da una schematica logica risarcitoria, come dimostra la rilettura pragmatico-comunicativa del «paradigma riparativo»

⁴⁷ *Ivi*, p. 167. Per Bass ciò non significa, ovviamente, che il denaro non abbia alcuna rilevanza nella gestione dei processi di transizione. Al contrario, «wars and atrocities leave bitter destitution in their wake, and they often happen in countries that were sunk deep in poverty to begin with. [...] But the bottom line is that reparations can never be adequate if measured against the depth of the wounds. There is a simple disconnect between the imagination of those bent on destruction and those hoping for reconstruction».

⁴⁸ J. THOMPSON, *Taking Responsibility for the Past. Reparation and Historical Unjustice*, Cambridge, Polity Press, 2002, p. 46.

⁴⁹ A. KORA, *Transitional Justice*.

⁵⁰ M. LAWRY-WHITE, *The Reparative Effect of Truth-seeking in Transitional Justice*, «The International and Comparative Law Quarterly», 64, 1/2015, pp. 141-177, in part. p. 151.

⁵¹ *Ibidem*.

⁵² M. URBAN WALKER, *Making Reparations Possible: Theorizing Reparative Justice*, p. 217.

⁵³ Per una esplicita contrapposizione tra «reparation/restoration» e «reparation/reconciliation» si veda J. THOMPSON, *Taking Responsibility for the Past*, pp. 46 ss.

proposta dalla filosofa morale Margaret Urban Walker nei suoi più recenti contributi sul tema:

The central idea of my own view is that reparations are about demonstrating (rather than establishing) relations of accountability and reciprocity that no process or program of reparations can itself guarantee. Reparations are a medium for the contentious yet hopeful negotiation in the present of proper recognition of the past and proper terms of relation for the future. As such they require mutually reinforcing commitments in multiple registers of relationship: money, acknowledgment, public ritual, social change. [...] It is the absence of accountability and reciprocity that lies at the root of the kinds of gross violations and profound harms to which programs of reparations respond. I suggest that signifying the possibility of a relationship of accountability and reciprocity where there has been none, or where it has been dangerously unreliable, is the fundamental task of reparations-to which all its varied measures are a means. In some cases substantial material restitution or compensation will be indispensable but it will never by itself be enough unless it is accompanied by other measures that signify clear acknowledgment, responsibility, and the intent to do justice. This is something we can begin to see in the new practice of reparations⁵⁴.

Passi come questo esemplificano perfettamente, credo, il livello di fluidità concettuale e ibridazione teorica raggiunto dalla riflessione sulla «reparative justice» nel corso dei suoi sviluppi più recenti. Nello specifico, particolarmente evidenti appaiono qui le convergenze con il modello - almeno in linea di principio alternativo - di «restorative justice» sviluppatasi in Europa e in Nord America nell'ambito del vivace dibattito penalistico di fine Novecento e in seguito entrato in un peculiare rapporto di risonanza con alcuni dei più impegnativi processi di transizione politica avviati in paesi del Sud del mondo⁵⁵. A entrare in gioco in tale contesto di discorso sono, infatti, a ben vedere, proprio alcuni dei più innovativi assunti costruttivi messi in circolazione da questa influente linea di sviluppo della riflessione contemporanea sull'ideale di una «giustizia non punitiva»: l'idea, cioè, che la violenza, come ogni altro comportamento criminoso, costituisca, oltre che una violazione della persona offesa, un *vulnus* inferto allo stesso contesto delle relazioni sociali, capace di incrinare profondamente il «senso di fiducia» esistente tra i membri di una comunità, producendo al suo interno sentimenti di «sospetto», di «estraneazione», talvolta di vero e proprio «razzismo»⁵⁶; che da dinamiche di questo tipo scaturiscano precisi obblighi morali di tipo «restaurativo» - «to put things right as much as possible»⁵⁷ - gravanti in primo luogo sui responsabili dell'azione, ma anche sugli altri componenti della comunità di appartenenza e in un certa misura persino sulle vittime; e che compito di un sistema di amministrazione della giustizia degno di questo nome sia proprio quello di agevolare percorsi «restaurativi» di questo tipo, ideando e implementando procedure giurisdizionali o para-giurisdizionali in grado di coinvolgere «la vittima, l'aggressore e la comunità nella ricerca di soluzioni che

⁵⁴ M. URBAN WALKER, *Making Reparations Possible*, p. 217.

⁵⁵ D.W. VAN NESS - K. HEETDEKS STRONG, *Restoring Justice. An Introduction to Restorative Justice*, New Providence, LexisNexis, 2010⁴.

⁵⁶ H. ZEHR, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*, Scottsdale (PA), Herald Press, 1990, p. 181.

⁵⁷ H. ZEHR, *The Little Book of Restorative Justice*, New York, Good Books, 2014. Ma sul punto si veda anche H. ZEHR, *Changing Lenses*, p. 181.



promuovano riparazione, riconciliazione e rassicurazione»⁵⁸; un'esigenza, questa, destinata a porsi in maniera particolarmente pressante laddove in gioco siano comportamenti criminosi estremi e su larga scala, come quelli tipici di società investite da fenomeni di violenza di massa o da forme più o meno pervasive di «macrocriminalità di Stato»⁵⁹.

Applicato allo specifico contesto problematico caratteristico delle «società post-conflittuali», questo tipo di approccio ha finito così per arricchire ulteriormente la già variegata costellazione di istanze costruttive e normative messe in campo dai teorici della «transitional justice», portando al centro della scena un modello dichiaratamente «olistico» di giustizia restaurativa⁶⁰, interessato in primo luogo a promuovere il fine della «reintegrazione» e «riconciliazione» sociale attraverso il un processo di coinvolgimento attivo dei soggetti a vario titolo coinvolti in situazioni di conflitto violento o abusi di massa⁶¹. Come è stato sottolineato, in tale direttrice di discorso fare i conti con le atrocità del passato significa perciò «ricondurre sia la vittima che il colpevole ad una condizione di armonia con la comunità»⁶², ripristinando al contempo quella condizione di eguale «valore morale» e «dignità» dei cittadini messa radicalmente in questione dalle distruttive dinamiche della violenza di massa⁶³. Da tale punto di vista, si può dire con Villa-Vicencio che per i teorici più rigorosi di questo modello, i «bisogni» dei colpevoli siano degni di attenzione quanto quelli delle vittime e dei sopravvissuti: nessuna società in cerca di riscatto può permettersi, infatti, «la presenza di torturatori e assassini non riabilitati»⁶⁴.

A dispetto della fortissima carica di idealismo che emana da molte delle loro istanze normative, i sostenitori più convinti di questo modello di «restaurative justice» non hanno mancato, peraltro, di cercare una personale via di accesso alla concreta materialità dei processi transizionali del loro presente, trovando dei punti di riferimento privilegiati da un lato nelle cosiddette *Commissioni verità*, «meccanismi non giurisdizionali di risoluzioni dei conflitti» messi in campo almeno a partire dagli anni Ottanta del Novecento tra America del Sud e Africa anche al fine di

⁵⁸ H. ZEHR, *Changing Lenses*, p. 181.

⁵⁹ H. JÄGER, *Makrokriminalität*, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1989.

⁶⁰ C. VILLA-VICENCIO, *Why Perpetrators Should Not Always Be Prosecuted: Where the International Criminal Court and Truth Commissions Meet*, «Emory Law Journal», 49/2000, pp. 205-222, in part. p. 214.

⁶¹ P.P. PORTINARO, *I conti con il passato*, p. 184. Secondo l'autore, per i sostenitori di questo modello nel rispondere al crimine la preoccupazione primaria deve consistere, in particolare, «a) nel rendere il responsabile consapevole delle conseguenze dei suoi atti, b) nel decidere la modalità della riparazione attraverso un processo collettivo che coinvolga attori, vittime e spettatori (in quanto appartenenti alla comunità di riferimento), c) nel fare ogni sforzo per ristabilire relazioni umane tra persecutori e vittime nel quadro di un processo di riconciliazione nazionale».

⁶² J.R. QUINN, *Transitional Justice*, p. 394.

⁶³ C. VILLA-VICENCIO, *Why Perpetrators Should Not Always Be Prosecuted*, p. 215.

⁶⁴ *Ibidem*: «Restorative justice, not least in a situation of political transition, is about not neglecting those steps that prepare the way for victims and perpetrators, their respective families, their communities and the nation as a whole to learn to live together after years of enmity. This is never an instant affair. It takes time».

offrire un pubblico luogo di confronto e dialogo tra vittime e carnefici⁶⁵, e dall'altro in alcuni organismi locali di «giustizia comunitaria» a base consuetudinaria come i celebri *tribunali Gacaca* in Rwanda, utilizzati «per processare l'elevato numero di presunti colpevoli di atti di genocidio detenuti, con l'obiettivo di trovare un punto di equilibrio tra giustizia e riconciliazione»⁶⁶. Vero e proprio punto focale di questo sforzo di apertura alla prassi deve essere considerato però il confronto con la innovativa esperienza sudafricana della *Truth and Reconciliation Commission* (1995-98), assunta nella sua dimensione istituzionale e procedurale più specificamente centrata «on a participatory model, fostering reconciliation by public dialogue and collective acknowledgment»⁶⁷. Come è stato sottolineato, tra i meriti di questo strumento può essere sicuramente annoverato, infatti, quello di aver spinto migliaia di persone coinvolte in atti di violenza razziale nel periodo dell'Apartheid a confessare pubblicamente i loro crimini, senza peraltro che a ciò facesse riscontro - a differenza che in altri meccanismi di questo tipo - alcuna certezza di impunità giudiziaria⁶⁸. Non può sorprendere, perciò, che, a molti protagonisti del dibattito dell'epoca - inclusi alcuni dei promotori dell'iniziativa come l'Arcivescovo Desmond Tutu⁶⁹ - l'esperimento sudafricano sia potuto apparire come una perfetta dimostrazione della «convenienza politica» e della «superiorità morale» del paradigma della giustizia restaurativa, oltre che un lampante esempio «di che cosa significa giustizia e di come istituzioni giuste avrebbero potuto funzionare in futuro»⁷⁰. Una convinzione, questa, destinata, in verità, a farsi via più sbiadita con il passare degli anni, assieme alle aspettative dei più combattivi sostenitori dell'approccio restaurativo, tornato oggi ad essere uno dei tanti modelli di «transitional justice» in competizione tra loro in un dibattito che appare sempre più labirintico.

⁶⁵ E.G.M. WETTEKAMP - K. VANSPAUWEN - S. PARMENTIER - M. VALIÑAS - R. GERITS, *How to Deal with Mass Victimization and Gross Human Rights Violations. A Restorative Justice Approach*, in U. EWALD - K. TURKOVIĆ (eds), *Large-Scale Victimization as a Potential Source of Terrorist Activities. Importance of Regaining Security in Post-Conflict Societies*, Amsterdam/Berlin/Oxford/Tokyo/Washington, IOS Press, 2006, pp. 217-241, par. 3. Secondo questa lettura, «the restorative dimension is particularly present at two levels: first, the institutional level of the commission, as it provides a public forum for victims and offenders; and secondly, at the interpersonal level where individual victims and offenders can meet during or after the process of the truth commission with a view to dialogue, personal healing, or restoration on the long-term».

⁶⁶ *Ibidem*.

⁶⁷ A. KORA, *Transitional Justice*.

⁶⁸ A. CASSESE, *Clemency versus Retribution in Post-Conflict Situations*, «Columbia Journal for Transnational Law», 46/2007, pp. 7-8. Per una valutazione decisamente più critica dell'esperienza sudafricana si veda, però, almeno M. MAMDANI, *Amnesty or Impunity? A Preliminary Critique of the Report of the Truth and Reconciliation Commission of South Africa (TRC)*, «Diacritics», 32, 3-4/2002, pp. 32-59.

⁶⁹ D. TUTU, *No Future without Forgiveness*, London, Rider Books, 1999. Ma per una chiara esemplificazione del livello di autoconsapevolezza raggiunto dai componenti della *Truth and Reconciliation Commission* si veda TRC, *Final Report*, Cape Town, Juta & Company, 1998, Vol. 1, Cap. 1, Par. 36: «We believe [...] that there is another kind of justice - a restorative justice which is concerned not so much with punishment as with correcting imbalances, restoring broken relationships - with healing, harmony and reconciliation. Such justice focuses on the experience of victims; hence the importance of reparation».

⁷⁰ K. CLAMP, *Clearing the Conceptual Haze. Restorative Justice Concepts in Transitional Settings*, in K. CLAMP (ed), *Restorative Justice in Transitional Settings*, Abingdon/New York, Routledge, 2016, pp. 16-36, in part. p. 17.



3. Giustizia, verità, memoria

In questo quadro ricostruttivo, di per sé già sufficientemente complesso, un posto di rilievo deve essere riconosciuto, però, anche a quelle peculiari strategie di tipo politico, amministrativo, giurisdizionale o in senso lato pedagogico-comunicativo che nel corso degli ultimi cinquant'anni - e cioè dalla istituzione della *Commissione di inchiesta sulle "sparizioni" di persone in Uganda* (1971), considerata da molti studiosi, a torto o a ragione come l'apripista di questo tipo di misure⁷¹ - hanno avuto come specifico oggetto il «riconoscimento pubblico (*public acknowledgment*)» di quanto accaduto nel passato come decisivo fattore di costruzione di un pacifico contesto di relazioni politiche e sociali fondato sul rispetto dei principi democratici e dei diritti umani. Come dimostra nel modo più eclatante il caso delle già citate *Commissioni per la verità* istituite ai «quattro angoli del globo» nell'ambito di difficili dinamiche transizionali, è anche per questa strada che in società profondamente lacerate da forme di violenza estrema si è tentato di dare una risposta, almeno parziale, alla legittima richiesta di giustizia avanzata dalle vittime di quegli eventi, senza rischiare di incappare nelle rigidità - e negli effetti talvolta platealmente disfunzionali - caratteristici degli strumenti della giurisdizione penale, nazionale e internazionale⁷². Tra i numerosi e ambiziosi fini istituzionali attribuiti ad organismi di questo tipo rientra, infatti, soprattutto quello di «accertare i fatti relativi ad eventi violenti ancora contestati o negati»⁷³, avvalendosi di strumenti para-giudiziari di investigazione e raccolta documentale («*truth-seeking instruments*») o, più ambiziosamente, attivando piattaforme di comunicazione pubblica in grado di «dare voce alle storie delle vittime e creare una documentazione storica degli abusi del passato attraverso il riconoscimento ufficiale dei fatti» («*truth-telling instruments*»)⁷⁴. Un approccio, questo, che nei diversi contesti di applicazione ha condotto ad esperienze anche molto differenti tra loro, di volta in volta limitate al mero accertamento delle «circostanze fattuali degli abusi commessi» o interessate a più ampie valutazioni di contesto, in alcuni casi propedeutiche all'attivazione di ulteriori iniziative di carattere investigativo o addirittura di strumenti di rilievo

⁷¹ P.B. HAYNER, *Fifteen Truth Commissions - 1974 to 1994: A Comparative Study*, «Human Rights Quarterly», 16, 4/1994, pp. 597-655, in part. pp. 611 s.

⁷² M. MINOW, *Between Vengeance and Forgiveness*, Cap. 2, posiz. epub 34: «Retribution [...] risks expanding into forms of harm that violate respect for persons, and that threaten the bounds of proportionality and decency. Moreover, giving in to emotions that often circle revenge and retribution can be self-defeating and illusory».

⁷³ E. GONZÁLEZ - H. VARNEY (eds), *Truth Seeking. Elements of Creating an Effective Truth Commission*, Brasilia/New York, Amnesty Commission of the Ministry of Justice of Brazil/International Center for Transitional Justice, 2013, p. 9.

⁷⁴ A. KORA, *Transitional Justice*, par. 3.

formalmente giurisdizionale⁷⁵. Assunte in questa seconda, più ampia, accezione, le *Commissioni per la verità* si presentano come un tipo di organo incaricato

to produce a public report that recounts the facts gathered, and render moral assessment. It casts its findings and conclusions not in terms of individual blame but instead in terms of what was wrong and never justifiable. In so doing, it helps to frame the events in a new national narrative of acknowledgment, accountability, and civic values. Trial records do not seek a full historical account beyond the actions of particular individuals. A commission, though, can try to expose the multiple causes and conditions contributing to genocide and regimes of torture and terror. Close historical analysis of testimonies and documents expose the influences of economic privation, intergroup hostility, demagogic politicians, totalitarian structures, passive bystanders who felt ineffective, disengaged, or panicked—or complacent about their benefits from the repressive regime. The commission can also crucially detail how leaders and cultural practices dehumanized particular groups of individuals, and how military and police practices emerged with no accountability to the public. Complex analyses can do more than verdicts of guilt or innocence to produce a record for the nation and the world, and a recasting of the past to develop bases for preventing future atrocities⁷⁶.

Anche in questo caso ci troviamo di fronte a dinamiche estremamente complesse, passibili di letture e interpretazioni anche molto distanti l'una dall'altra a seconda della specifica cornice teorica e categoriale fatta propria dai singoli interpreti del fenomeno. Per molti di questi, nelle problematiche condizioni di una società uscita da esperienze di violenza estrema e indiscriminata, impegnarsi nell'accertamento della semplice verità dei «fatti storici», attraverso procedure pubbliche e, per quanto possibile, cooperative, costituisce infatti già di per sé un rilevante momento di *giustizia riparativa* in grado di riportare le «vittime» all'interno della società, riconoscendo le ingiustificabili sofferenze da esse subite in passato e restituendo perciò loro piena dignità «come individui e come soggetti di diritti»⁷⁷. Da questo punto di vista, secondo Albie Sachs, ex giudice della Corte suprema sudafricana e attivista per i diritti umani, l'«enorme cambiamento (*huge shift*)» che meccanismi di questo tipo sono chiamati a realizzare consiste nel «passare dalla conoscenza (*knowledge*) al riconoscimento (*acknowledgement*)»: essere a conoscenza di ciò che è accaduto significa, infatti, «sapere i fatti, i dettagli», ma in modo astratto; «riconoscere», invece, significa farli entrare nel proprio «mondo emozionale», nel proprio «mondo di responsabilità»⁷⁸.

È appunto a partire da questa interpretazione del «riconoscimento della realtà e della illiceità (*wrongfulness*)» delle violazioni subite come cruciale preconditione di un processo – in primo luogo giuridico – di «de-vittimizzazione»⁷⁹, che nel più recente discorso internazionale sui diritti umani si è potuto giungere a concepire un vero e proprio «right to know» o «right to truth», inteso come l'inalienabile diritto

⁷⁵ E. GONZÁLEZ - H. VARNEY (eds), *Truth Seeking*, p. 9. Ma per un'ampia ricognizione di caratteristiche e risultati di questo tipo di organismi si veda l'ormai classico studio di P.B. HAYNER, *Unspeakable Truths. Transitional Justice and the Challenge of Truth Commissions*, New York/London, Routledge, 2011².

⁷⁶ M. MINOW, *Between Vengeance and Forgiveness*, Cap. 4, posiz epub 118 s.

⁷⁷ M. LAWRY-WHITE, *The Reparative Effect of Truth-seeking in Transitional Justice*, «The International and Comparative Law Quarterly», 64, 1/2015, pp. 141-177, in part. p. 151.

⁷⁸ *Transcript of the Interview with Albie Sachs*, 25 April 2011, International Center for Transitional Justice [URL: <http://www.ictj.org/news/soft-vengeance-interview-south-africa-albie-sachs>].

⁷⁹ M. LAWRY-WHITE, *The Reparative Effect of Truth-seeking in Transitional Justice*, p. 151.



di ciascuna persona «to know the truth about past events concerning the perpetration of heinous crimes and about the circumstances and reasons that led, through massive or systematic violations, to the perpetration of those crimes»⁸⁰. Come è stato sottolineato, tale diritto è sia individuale che collettivo⁸¹ e comporta per i governi l'obbligo formale non solo «di proteggere i diritti umani, ma anche di indagare in modo efficace sulle loro gravi violazioni e di rendere disponibili le informazioni scoperte»⁸². Le misure proposte in sede ONU per garantire la piena realizzazione di questo diritto includono l'azione di un potere giudiziario indipendente ed efficace, ma anche l'istituzione di commissioni per la verità o altre commissioni ufficiali d'inchiesta, chiamate a garantire la più ampia partecipazione possibile da parte delle vittime delle violenze e degli altri cittadini e un'adeguata rappresentanza delle donne e di altri gruppi sociali particolarmente vulnerabili o specifico bersaglio degli abusi commessi⁸³.

In tale orizzonte di dibattito, non sono mancate, peraltro, linee di elaborazione riflessiva di tipo meta-giuridico, sviluppate a seconda dei casi in chiave morale⁸⁴, fenomenologico-esistenziale o addirittura psicologica, come dimostra la centralità assunta nella più recente pubblicistica sul tema da quella «semantica del trauma» in origine specificamente legata agli studi sulle dinamiche psico-patologiche individuali⁸⁵. Come ricorda Martha Minow, muovendo su questa strada alcuni autori hanno sostenuto l'esistenza di evidenti parallelismi tra le modalità di funzionamento di alcune *Truth Commissions* e i procedimenti terapeutici posti in essere a sostegno di soggetti colpiti da fenomeni di «disordine da stress post-traumatico»: secondo tale lettura, in entrambi i contesti, infatti, i soggetti coinvolti manifestano il bisogno «di raccontare le loro storie a qualcuno che le ascolti seriamente e le

⁸⁰ UNITED NATIONS, *Study on the Right to the Truth: Report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights* (Doc. n. E/CN.4/2006/91), 8 February 2006, par. 4. Ma sul punto si veda anche UNITED NATIONS, *Rights to the Truth: Report of the Office of the Higher Commissioner for Human Rights*, (Doc. n. A/HRC/5/7), 7 June 2007.

⁸¹ Cfr. UNITED NATIONS, *Study on the Right to the Truth*, cit., par. 36: «The notion of "victim" may have a collective dimension. In this sense, the right to the truth may be understood as both an individual and a collective right».

⁸² M. URBAN WALKER, *Truth Telling As Reparations*, «Metaphilosophy», 41, 4/2010, pp. 525-545, in part. p. 526. Come sottolinea Walker, «The right to truth has evolved rapidly over the past decade, driven in part by the proliferation of truth commissions and other investigative mechanisms. The right is currently described as "inalienable," "autonomous," and "nonderogable," recognized and elaborated progressively by international treaties and instruments, national legislation in some countries, national, regional, and international jurisprudence, and international and regional intergovernmental organizations». Ma per un'aggiornata ricognizione di questa vicenda globale si veda ora J. KERESZ, *The Right to Truth in International Human Rights Law*, Belo Horizonte, Editora Dialectica, 2021.

⁸³ M. URBAN WALKER, *Truth Telling As Reparations*, p. 527.

⁸⁴ Secondo M. URBAN WALKER, *Truth Telling As Reparations*, p. 536, una concezione compiutamente «restaurativa» della dimensione del *truth-telling* si rivolge, infatti, in particolare a «two intertwined and superadded harms that often befall victims: their *epistemic impeachment* and their *degradation from the moral status of a credibly self-accounting actor*. These harms constitute a fundamental form of moral disqualification, a morally annihilating insult added to the original injury. To be a target of political violence and repression or systemic oppression is to be treated with intent to degrade, as deserving a form of treatment that would be abusive if undeserved, or to be treated instrumentally with insufficient regard for one's humanity and dignity».

⁸⁵ K. HODGKIN - S. RADSTONE, *Introduction. Contested Pasts*, in K. HODGKIN - S. RADSTONE (eds), *Memory History Nation. Contested Pasts* (2003), Oxon/New York, Routledge, 2017, pp. 1-22, in part. p. 8.

convalidi attraverso una forma di riconoscimento ufficiale»; e in entrambi i contesti, essi vengono messi in condizione di «reintegrare la narrazione delle atrocità subite nella complessiva storia della propria vita»⁸⁶. Una prospettiva, questa, nella quale l'ambizioso linguaggio della «restorative justice» viene progressivamente trasformandosi in un vero e proprio «linguaggio della guarigione (*healing*)» individuale e collettiva⁸⁷, e la «verità» oggetto di pubblico accertamento può essere rappresentata come una cruciale forma di «social empowerment», «in grado di conferire ad individui in precedenza impotenti e repressi la possibilità di rivendicare il controllo delle loro vite e comprendere la natura del loro asservimento»⁸⁸.

Ad entrare in gioco a questo livello di discorso sono state, però, anche istanze di carattere più propriamente *politico*, strettamente legate a quell'ideale di «riconciliazione sociale» che abbiamo visto essere tra i principali punti di riferimento delle concezioni propriamente «restaurative» della giustizia di transizione. Alla base di questa specifica direttrice di dibattito si pone la convinzione che – al di là degli effetti rigenerativi da esso prodotti nell'esistenza di individui e gruppi coinvolti dal circuito della violenza di massa – l'accertamento pubblico della verità possa contribuire in modo decisivo a dotare l'intera società di una comune «cornice» di riferimento attraverso la quale relazionarsi con il passato e le sue atrocità⁸⁹: una forma socialmente condivisa di elaborazione dell'esperienza storica sostanzialmente assimilabile, secondo molti autori, a quella cruciale dimensione sovraindividuale di costruzione del ricordo che nel dibattito sociologico e storico novecentesco, «da Maurice Halbwachs sino a Pierre Nora e oltre»⁹⁰, ha preso il nome di *memoria collettiva*. Secondo questa prospettiva, il processo dialogico di *truth-finding* portato a compimento negli esperimenti più riusciti di *Commissioni verità* troverebbe, dunque, il suo più rilevante significato «riparativo» proprio nella capacità di promuovere «the development of a collective memory by establishing a version of history that informs, and is informed by, the memories of those involved – a shared truth about crime and injustice that allows sense to be made of a traumatic past and is a prerequisite for a stable future»⁹¹.

È appunto sulla base di questo tipo di approccio che nozioni come «public memory», «history-telling», «politics of memory» e «memorialization», oltre a quella già menzionata di «collective memory», hanno potuto progressivamente emergere

⁸⁶ M. MINOW, *Between Vengeance and Forgiveness*, Cap. 4, posiz. epub 96. Il riferimento è a T. ROSENBERG, *The Haunted Land: Facing Europe's Ghosts after Communism*, New York, Vintage, 1995, 26.

⁸⁷ *Ivi*, Cap. 4, posiz. epub 98: «The paradigm is health, rather than justice. Justice reappears in the idea that its pursuit is to heal victims of violence and to reconcile opposing groups».

⁸⁸ A. BARAHONA DE BRITO – P. AGUILAR – C. GONZÁLEZ-ENRÍQUEZ, *Introduction*, in A. BARAHONA DE BRITO – P. AGUILAR – C. GONZÁLEZ-ENRÍQUEZ (eds), *The Politics of Memory. Transitional Justice in Democratizing Societies*, Oxford/New York, Oxford University Press, 2001, pp. 1-39, in part. p. 25.

⁸⁹ M. MINOW, *Between Vengeance and Forgiveness*, Cap. 4, posiz. epub 98.

⁹⁰ A. HUYSEN, *International Human Rights and the Politics of Memory: Limits and Challenges*, «Criticism», 53, 4/ 2011: *Transcultural Negotiations of Holocaust Memory*, pp. 607-624, in part. p. 615.

⁹¹ C. BRANT – K. KLEP, *Transitional Justice: History-Telling, Collective Memory and the Victim-Witness*, «International Journal of Conflict and Violence», 7, 1/2013, pp. 36-49, in part. p. 36.



come nuove parole d'ordine del dibattito sulla giustizia di transizione, imponendosi in alcuni casi come vere e proprie «chiavi concettuali» per la messa a tema di misure e programmi di riconciliazione e democratizzazione in società uscite da forme estreme di conflitto e violenza politica⁹². Come ha scritto Portinaro, il quadro teorico elaborato in questo ambito dagli studiosi delle ultime generazioni si caratterizza, infatti, anche e soprattutto per l'attenzione riservata a «provvedimenti di riparazione e riabilitazione delle vittime e politiche dell'integrazione, della memoria e dell'identità articolate a diversi livelli»⁹³, tra i quali spiccano programmi pedagogici e comunicativi aventi come oggetto proprio l'«elaborazione critica» e la «stabilizzazione» di quella narrazione condivisa delle violenze del passato, costruita – sotto la guida, più o meno decisa, delle autorità pubbliche – nell'ambito di processi di *truth-seeking* o *truth-telling*⁹⁴. Si tratta di un ulteriore slittamento del baricentro del discorso nel quale è difficile non vedere il riflesso di quel più generale «memory boom»⁹⁵ che nel corso degli ultimi decenni è venuto caratterizzando, anche in seguito alle crescenti pressioni internazionali⁹⁶, le politiche di gestione del passato di molti Stati in diverse parti del mondo; è anche per questa strada, però che – koselleckianamente – le «politiche della memoria» hanno potuto imporsi nello spazio di esperienza della società globale come la fondamentale cornice di articolazione, teorica e pratica, di una nuova e più compiuta forma di elaborazione delle tragiche eredità del passato, destinata – almeno nelle intenzioni dei suoi più motivati interpreti – a segnare una netta cesura rispetto alle rigidità e all'astrattezza dei principali modelli di giustizia di transizione sino ad oggi in campo. Secondo questa lettura, infatti,

the 'politics of memory' refers to the various ways that political elites, social groups and institutions reinterpret the past and the breakdown of civility and propagate new interpretative narratives about the 'what happened' to legitimate a new political dispensation and develop a new vision of the future for the polity. In contrast with transitional justice, which consists of policies and actions with relatively clearly defined outlines and that are more temporally limited, the politics of memory is connected with much broader processes of socialisation and identity formation. The politics of memory involves important shifts in the way societies view their past. [...] The politics of memory represents a particularly intense kind of social memory-making, the key mark of which is to shift the boundaries, and patterns, of social and

⁹² *Ibidem*.

⁹³ P.P. PORTINARO, *I conti con il passato*, p. 13 s.

⁹⁴ *Ibidem*.

⁹⁵ D. BLIGHT, *The Memory Boom: Why and Why Now?*, in P. BOYER – J. WERTSCH (eds), *Memory in Mind and Culture*, Cambridge, Cambridge University Press, 2009, pp. 238-251.

⁹⁶ Da questo punto di vista è appena il caso di ricordare il ruolo tutt'altro che irrilevante attribuito a questo specifico aspetto delle «politiche del passato» nell'ambito dell'*Updated Set of Principles for the Protection and Promotion of Human Rights Through Action to Combat Impunity* (Doc. n. E/CN.4/2005/102/Add.1) approvato dalla Commissione ONU sui diritti umani l'8 febbraio 2005. Dopo aver enunciato nell'Art. 2 l'inalienabile diritto di ciascuno «to know the truth about past events concerning the perpetration of heinous crimes and about the circumstances and reasons that led, through massive or systematic violations, to the perpetration of those crimes», il rapporto ONU afferma, infatti, il corrispondente dovere di ciascuno Stato «to preserve archives and other evidence concerning violations of human rights and humanitarian law and to facilitate knowledge of those violations. Such measures shall be aimed at preserving the collective memory from extinction and, in particular, at guarding against the development of revisionist and negationist arguments» (Principle 3).

political inclusion and exclusion, thus marking new social and political continuities and discontinuities. With it, the voice of the victims is legitimated, repression is condemned, democrats become the new winners, and old repressors become pariahs⁹⁷.

4. Conflitti di memoria

Non tutti gli autori oggi impegnati su questo fronte di dibattito sembrano, tuttavia, condividere questa visione decisamente ottimistica dell'ipertrofico «turn to memory» impostosi, a livello nazionale e transnazionale, nelle politiche contemporanee di gestione della transizione. Al contrario, molti di essi hanno ritenuto necessario mettere decisamente in discussione – da un punto di vista teorico, prima ancora che pratico – la possibilità stessa di una «politica della memoria» come vettore di elaborazione e conservazione di una visione *generalmente condivisa* delle tragedie del passato, in grado di mettere al riparo una volta per tutte i membri di una determinata società dal rischio di una ricaduta in forme di conflittualità estrema e di violenza di massa. A spingere in questa direzione sono stati, in primo luogo, i profondi cambiamenti nel modo di pensare le dimensioni sociali del processo di memorizzazione degli eventi del passato recentemente impostisi nel discorso delle scienze umane e sociali anche sulla scia dell'intenso confronto polemico sugli eccessi della cosiddetta «industria della memoria»⁹⁸. Contro la concezione tendenzialmente “statica” e “unitaria” della «memoria collettiva» elaborata dalla sociologia primo-novecentesca, gli studi più recenti sul tema hanno ripensato, infatti, la memoria sociale come una dimensione costitutivamente «dinamica e plurale», «soggetta in modo regolare a contestazione» e perciò istituzionalizzabile solo al prezzo di più o meno pesanti forzature⁹⁹, come dimostrano «le numerose diatribe che da decenni divampano attorno alla gestione delle risorse commemorative» – «dispute talmente frequenti da far pensare che la lotta per il controllo della memoria non costituisca un fenomeno aberrante, bensì il motore del suo stesso ingranaggio»¹⁰⁰. Si tratta di una prospettiva di analisi che non ha mancato di esercitare una certa influenza anche nello specifico ambito degli studi sui processi di transizione, contribuendo almeno in parte ad incrinare la diffusa fiducia nelle potenzialità delle «politiche della memoria» come strumento di riconciliazione intersoggettiva e ricostruzione sociale. Un passaggio, questo, che troviamo perfettamente esemplificato nella plateale presa di distanza nei confronti del concetto stesso di «collective

⁹⁷ A. BARAHONA DE BRITO, *Transitional Justice and Memory: Exploring Perspectives*, in A. COSTA PINTO – L. MORLINO (eds) *Dealing with the Legacy of Authoritarianism. The “Politics of the Past” in Southern European Democracies*, London/New York, Routledge, 2011, posiz. epub 68-69.

⁹⁸ C.S. MAIER, *Un eccesso di memoria? Riflessioni sulla storia, la malinconia e la negazione* (1993), «Parolechiave», 9/1995, p. 42. Ma per un'efficace ricognizione di questo tumultuoso contesto di dibattito, con particolare riferimento alla questione della memoria della Shoah, si veda V. PISANTY, *I guardiani della memoria e il ritorno delle destre xenofobe*, Milano, Bompiani, 2020.

⁹⁹ M. MÄLKSOO, *Politics of Memory: A Conceptual Introduction*, in M. MÄLKSOO, *Handbook on the Politics of Memory*, Cheltenham, Elgar, 2023, pp. 1-16, in part. p. 1. Per un'utile sintesi delle principali linee di questo dibattito si veda almeno P. O'CONNOR, *The Unanchored Past: Three Modes of Collective Memory*, «Memory Studies», 15, 4/2022, pp. 634-649.

¹⁰⁰ V. PISANTY, *I guardiani della memoria*, p. 87.



memory» operata dallo storico della cultura Andreas Huyssen in uno stimolante contributo di qualche anno fa su *politiche della memoria e diritti umani*:

Even at the national level, memories are always in conflict with each other, more so nowadays than at the high point of the Westphalian regime that first saw the invention of national traditions and the construction of national memories. Memories clash just as rights claims confront each other. In any collectivity, there will inevitably be conflict and struggle over memories that rarely, even within small groups, amount to something one could call collective, let alone cosmopolitan. Such tensions and conflicts are a key constituent of the public sphere in open societies and must ideally be subject to political recognition, democratic deliberation and negotiation. The fact that groups of people rather than individuals are usually singled out for persecution or oppression does not guarantee a homogeneous collective group memory¹⁰¹.

Nella teorizzazione di Huyssen, la conciliatoria rappresentazione delle «politiche della memoria» accreditata da molti studi sulla giustizia di transizione è resa, peraltro, viepiù problematica dal carattere chiuso e spiccatamente auto-affermativo a suo giudizio caratteristico della maggior parte delle memorie di gruppo prodotte dalla traumatica esperienza del genocidio e della violenza di massa. Come scrive lo studioso tedesco, in contesti di questo tipo i dibattiti sulla memoria sfociano, infatti, spesso in «discussioni competitive» che tendono «inevitabilmente a contrapporre i diritti di un gruppo a quelli di un altro». A entrare in gioco qui non sono, peraltro, rivendicazioni giuridiche passibili di una qualche forma di conciliazione «davanti ad un tribunale o nell'ambito di processo politico di tipo deliberativo». Al contrario, «la cultura della memoria appare piuttosto caratterizzata da competizioni spesso feroci (*vicious*) e piene di risentimento che rivendicano la priorità di un certo tipo di memoria traumatica sulle altre, creando in tal modo delle gerarchie della sofferenza»¹⁰².

Come esempio caratterizzante di questo tipo di «competizioni memoriali» Huyssen indica la difficile e combattuta contesa in atto da molti anni a livello globale «tra la memoria dell'Olocausto e le memorie del colonialismo, che oggi sembrano separate da ciò che W.E.B. Du Bois in un altro contesto ha chiamato la linea del colore»¹⁰³. A questo tipo di competizione «esterna» tra le memorie di diverse forme di violenza di massa se ne possono però affiancare altre, altrettanto serie, tra memorie diverse della stessa violenza, come dimostra la nozione di «competitive victimhood» utilizzata negli studi di psicologia sociale anche per indagare il modo in cui «non-adversarial groups who are victims of the same (or different) perpetrator group(s) may compare and compete over the severity of their suffering»¹⁰⁴. Come è stato da più parti sottolineato, si tratta di un aspetto cruciale della nuova ondata di

¹⁰¹ A. HUYSEN, *International Human Rights and the Politics of Memory*, p. 616.

¹⁰² *Ivi*, p. 620 s.

¹⁰³ *Ivi*, p. 621. Ma sul punto si veda anche, più in generale, V. PISANTY, *I padroni della memoria*, pp. 143 ss.

¹⁰⁴ M. NOOR – N. SHNABEL – S. HALABI – A. NADLER, *When Suffering Begets Suffering: The Psychology of Competitive Victimhood Between Adversarial Groups in Violent Conflicts*, «Personality and Social Psychology Review», 16, 4/2012, pp. 351-374, in part. p. 351.

studi ispirata dal fallimento di molti esperimenti di «transitional restorative justice» faticosamente avviati nel corso degli ultimi decenni: c'è, infatti, sufficiente consenso tra gli studiosi sul fatto che «la cosiddetta “competitive victimhood” possa prolungare la violenza tra i gruppi e impedire l'effettiva pacificazione e riconciliazione del Paese»¹⁰⁵. Secondo questa lettura, «activities and groups that serve to strengthen victim identities and communities can sometimes lock people into the past, or encourage partisan groupings among sufferers. In the worst of cases, this may lead to the diminishment of tolerance for the outgroup, as well as humanitarian standards, as a real or imagined past suffering is employed as a justification for new or ongoing retaliatory violence»¹⁰⁶. Altrettanti buoni motivi, dunque, per andare oltre la superficie del cosiddetto paradigma vittimario e provare a indagare con più attenzione il drammatico gioco a somma zero spesso prodotto dalla «feroce» competizione tra le memorie divise delle atrocità del passato

Al di là di ogni altra considerazione, è un dato di fatto, però, che molti esponenti delle direttrici più radicali del dibattito contemporaneo hanno preferito ricostruire il lato oscuro di questi processi in termini di logica di sistema, tentando di portare alla luce le asimmetrie strutturali – fondate a seconda dei casi su gerarchie di genere, di razza, di cultura o di classe – poste alla base dei complessivi processi di elaborazione riflessiva e consolidamento della memoria del passato¹⁰⁷. Rilette in questa chiave, le «politiche della memoria» tendono ovviamente a perdere definitivamente ogni legame sostanziale con il progetto di emancipazione individuale e collettiva posto alla base delle concezioni contemporanee della giustizia di transizione, per rivelarsi invece del tutto funzionali alla costruzione e al consolidamento di nuove *relazioni di potere*¹⁰⁸, capaci per giunta, proprio in virtù dell'ambivalente rapporto esistente tra politiche della memoria e temporalità storica, di eliminare nei singoli individui anche la semplice possibilità di una presa di distanza critica rispetto ai cortocircuiti dell'ordine dominante¹⁰⁹. Una prospettiva, questa, che ha trovato, forse, la sua espressione più estrema nella provocatoria rilettura foucaultiana del lato più oscuro delle correnti pratiche di memorializzazione proposta in tempi recenti dalla antropologa tedesca Katrin Antweiler, se è vero che ad essere chiamata

¹⁰⁵ V. DRULIOLLE – R. BRETT, *Introduction: Understanding the Construction of Victimhood and the Evolving Role of Victims in Transitional Justice and Peacebuilding*, in V. DRULIOLLE – R. BRETT (eds), *The Politics of Victimhood in Post-Conflict Societies. Comparative and Analytical Perspectives*, Oxford, Palgrave, 2018, pp. 1-22, in part. p. 9.

¹⁰⁶ L. HUYSE, *Victims*, in D. BLOOMFIELD – T. BARNES – L. HUYSE (eds), *Reconciliation after Violent Conflict: A Handbook*, Stockholm, International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2003, pp. 54-66, in part. pp. 63 s.

¹⁰⁷ Utili spunti in G. MITCHELL REYES (ed), *Public Memory, Race, and Ethnicity*, Newcastle, Cambridge Scholars Publishing, 2010; S. BUCKLEY-ZISTEL – R. STANLEY (eds), *Gender in Transitional Justice*, Basingstoke/New York, Palgrave, 2012.

¹⁰⁸ O. BANIKER, *Truth Commissions. Memory, Power and Legitimacy*, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 2016.

¹⁰⁹ K. HODGKIN – S. RADSTONE, *Introduction. Contested Pasts*, p. 8: «Memory, because of its powerful pull towards the present, and because of its affective investments, allows more readily for a certain evasion of critical distance».



in causa qui è proprio la pervasiva funzione governamentale esercitate dalle «politiche della memoria» nelle irregimentate società neoliberali contemporanee:

in certain constellations, public memory (indirectly) shapes citizens' conduct, and thereby influences the ways in which they engage in society. References to the past become templates for how *not* to behave and thus go beyond commemorating or acknowledging certain events, crimes, or individuals. What is more, actively produced memories also help to set—and at the same time limit—political imagination and concepts of society. [...] Any practices that motivate citizen-subjects to actively partake in the shaping of their lives and their society are important features of the conglomerate of techniques of government that exists in contemporary democratic societies. It is in this vein that I claim that public memory, in certain constellations, functions as one of the many means to direct, and thus govern, human conduct¹¹⁰.

Certo, ciò che rischia di passare sotto silenzio in letture “sistemiche” di questo tipo sono proprio i momenti “diffusi” di immaginazione sociale e militanza politica che in molti Paesi difficoltosamente emersi da eclatanti fenomeni di violenza di massa hanno sostenuto – e ancora oggi sostengono – il faticoso cammino verso l'accertamento della verità sulle vicende del passato e i processi di memorializzazione su di essa innestati. Come è stato da più parti sottolineato, sebbene essa sia costitutivamente interrelata con questioni di potere, egemonia, legittimazione e produzione delle identità, la *agency* delle politiche della memoria contemporanea non è stata affatto possesso esclusivo degli Stati e dei loro apparati¹¹¹. Al contrario, ciò che davvero ha fatto la differenza in molti di questi casi è stata la straordinaria capacità di innovazione concettuale e sperimentazione pratica dimostrata da soggetti non appartenenti al mondo delle istituzioni statuali, né al privilegiato universo delle élites economico-sociali: associazioni civiche, gruppi religiosi, reti di *advocacy* internazionale, media indipendenti o semplici militanti, che entrando in sinergia, in modi a volte del tutto inaspettati, con gli esponenti più recettivi del mondo delle istituzioni, hanno contribuito nei fatti a dare vita a quello che in mancanza di meglio si è scelto di chiamare il “laboratorio della giustizia di transizione”. Ed è proprio a questo livello di analisi che è possibile toccare con mano l'avanzata obsolescenza di molte delle categorie socio-politiche a cui ancora oggi ci affidiamo nel tentativo di comprendere il «senso» prodotto dalle «politiche della memoria» nel problematico contesto delle lotte contemporanee per la democrazia e i diritti umani, se è vero che in molte di esse – a cominciare dalle basilari categorie spazio-temporali di messa in forma di eventi e processi – continua a risuonare l'eco di quel «nazionalismo metodologico» di cui da tempo avremmo dovuto liberarci¹¹².

I contributi che compongono il *focus* di questo fascicolo di *Scienza & Politica* si propongono, appunto, di dare conto del livello di complessità raggiunto dalla

¹¹⁰ K. ANTWEILER, *Memory as a Means of Governmentality*, «Memory Studies», February 2023, pp. 1-18, in part. pp. 2 ss.

¹¹¹ M. MÅLKSOO, *Politics of Memory*, p. 2.

¹¹² D. LEVY, *Memory and Methodological Cosmopolitanism: a figurative Approach*, in S. KATTAGO (ed), *The Ashgate Research Companion to Memory Studies*, Farnham/Burlington, Ashgate, 2015, pp. 211-224.

discussione su queste cruciali tematiche a circa mezzo secolo dall'irruzione sulla scena globale delle «politiche della memoria» come privilegiato luogo di sperimentazione di un nuovo modo di fare i conti con le atrocità del passato. Alla base dei percorsi di lettura proposti si pone evidentemente il confronto con una sconfinata produzione pubblicistica ormai entrata da tempo in una fase di intensa riflessione critica. Ad animarli è però anche l'intento di portare alla luce le molte contraddizioni e le irrisolte aporie prodotte da questo tipo di approccio nella sua concreta applicazione ad alcuni dei più drammatici contesti di crisi sociale ed istituzionale prodotti nel corso degli ultimi decenni dal distruttivo circuito della violenza di massa e della «criminalità di Stato».

Al centro del quadro così disegnato si pongono, non a caso, due dei principali - e più emblematici - luoghi di sperimentazione dei nuovi strumenti della giustizia di transizione emersi dalle tumultuose dinamiche della politica tardo-novecentesca: da un lato, il Sudamerica della difficilissima stagione delle «transizioni alla democrazia», affrontato in questo numero attraverso la ricostruzione di alcuni inquietanti passaggi della tormentata pacificazione nazionale della Colombia (Casafina) e una riflessione a più voci sulle ambivalenti - e decisamente instabili - «politiche della memoria» messe in atto in Brasile dopo la fine della dittatura (Paixão & Marques, Couto); e dall'altro, il Rwanda post-genocidio, indagato in profondità nei suoi intricati sviluppi giudiziari e nelle sue diasporiche proiezioni memoriali (Blanco, Fuschini & Pompeo).

Come si vedrà, ciascuno di questi saggi ci proietta al centro di contesti fenomenici ed esperienziali di grande complessità, per molti versi esemplificativi degli accidentati percorsi individuali e collettivi - e dei vicoli ciechi istituzionali - nati nel corso degli ultimi decenni dal tentativo di fare giustizia delle tragiche vicende del passato anche attraverso l'accertamento e la rammemorazione della loro verità storica. Tra i meriti di questi contributi c'è, però, anche quello di far emergere con grande chiarezza alcune delle grandi sfide categoriali e costruttive con le quali la riflessione sulle «politiche della memoria» deve oggi necessariamente confrontarsi se vuole dimostrarsi davvero all'altezza delle complesse dinamiche soggettive concretamente in gioco in questo ambito di esperienza sociale e istituzionale.

Sono appunto alcune di queste cruciali questioni che troviamo riprese e rilanciate dai saggi di ispirazione più schiettamente teorica che completano il già ricco quadro d'insieme di questo fascicolo. Alla luce dell'irrisolto contesto problematico prodotto dai più recenti sviluppi del «turn to memory» della politica contemporanea oggi diviene, infatti, inevitabile tornare a interrogarsi sul mutevole significato assunto dalla nozione di «memoria» nel vocabolario concettuale della nostra epoca (Marchili), sulle attuali modalità di costruzione delle «memorie pubbliche» nel loro controverso rapporto con ciò che un tempo chiamavamo «storia» (Ruocco), così come sullo specifico «regime di storicità» prodotto, anche in ambito giuridico,



dall'imporsi di quel «paradigma transizionale» che sembra trovare uno dei suoi aspetti più caratterizzanti proprio in una intensa e mai conclusa «disputa sulla memoria» (Meccarelli). Perché è anche attraverso il confronto con queste generali questioni di senso che il problematico rapporto oggi esistente tra giustizia transizionale, memorie della violenza e *agency* politica può trovare nuove e più produttive forme di elaborazione riflessiva, in grado, forse, di restituire slancio e sincerità al motto «Never again!», altrimenti destinato a rappresentare solo una delle tante formule retoriche di cui è costellato il nostro triste, autoreferenziale presente¹¹³.

¹¹³ H.U. GUMBRECHT, *Il nostro ampio presente* (2010), Milano, Bompiani, 2019.